



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 21 del 09/02/2011**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 gennaio 2011, n. 56

Legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32, art. 22 - Istituzione del Registro delle associazioni degli immigrati. Atto di indirizzo al Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale per la formazione dei criteri del Registro e modalità di iscrizione.

L'Assessore alle Politiche giovanili, cittadinanza sociale, attuazione del programma, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Immigrazione e confermata dalla Dirigente del Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale, riferisce quanto segue.

La legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32, "Norme per l'accoglienza, la convivenza civile e l'integrazione degli immigrati in Puglia" all'articolo 22, comma 1 prevede l'istituzione del Registro regionale delle associazioni di immigrati.

La Giunta regionale, con propria delibera di indirizzo al Settore Politiche giovanili e cittadinanza sociale/Sistema integrato dei servizi sociali, definisce:

- a) i criteri per la formazione del Registro;
- b) i soggetti che possono presentare domanda di iscrizione e i requisiti che devono possedere;
- c) le modalità per l'iscrizione;
- d) le modalità di cancellazione dal Registro;
- e) le modalità di comunicazione in merito al procedimento per l'iscrizione.

Con il presente provvedimento, pertanto, si propone l'istituzione del predetto Registro regionale delle associazioni di immigrati e la definizione dei criteri per la formazione del medesimo Registro e delle relative modalità di iscrizione come di seguito indicati.

### **Criteri**

Il suddetto art. 22 prevede che al Registro regionale delle associazioni, delle comunità e delle organizzazioni di immigrati possano iscriversi tutte le associazioni di immigrati e le associazioni diverse che operano prevalentemente e con continuità, rispetto ai fini statutari e all'attività prevalente, per la tutela dei diritti degli immigrati, per il riconoscimento e la promozione delle pari opportunità degli stessi, culturale ed economica, per la rappresentanza delle comunità, che svolgano attività a favore dell'integrazione sociale o programmi di assistenza e protezione sociale a favore degli immigrati.

Il registro deve contenere la denominazione e la sede dell'associazione, comunità o organizzazione e l'ambito prevalente delle attività.

È autorizzata in forma sperimentale la tenuta del registro in via informatica e la pubblicazione sui siti istituzionali della Regione Puglia e del Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale.

Soggetti che possono presentare domanda

Possono presentare domanda di iscrizione al Registro tutte le associazioni, le comunità e le organizzazioni di immigrati e tutte le associazioni ed organizzazioni operanti a favore degli immigrati il cui statuto o atto costitutivo prevedono finalità rispondenti a quelle di cui alla l.r. n. 32/2009.

In particolare, esse devono:

- a) avere come scopo la tutela dei diritti degli immigrati, il riconoscimento e la promozione delle pari opportunità degli stessi, l'integrazione sociale, culturale ed economica, l'assistenza e la protezione sociale degli immigrati, la rappresentanza delle comunità;
- b) avere sede operativa nel territorio pugliese (anche se attraverso sezioni periferiche di organizzazioni sovra regionali). Qualora la stessa organizzazione abbia più sedi periferiche, la domanda di iscrizione viene presentata dalla sede regionale. Le sedi locali di organizzazioni regionali dotate di completa autonomia gestionale e funzionale presentano propria istanza.

Modalità di iscrizione e variazioni

I soggetti collettivi interessati a richiedere l'iscrizione al Registro regionale devono presentare domanda scritta in carta semplice, come da modello allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A), a firma del/della rappresentante dell'associazione, comunità o organizzazione, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto, o comunque copia degli accordi intervenuti fra gli/le associati/e e/o i/le fondatori/trici per la disciplina dell'ordinamento interno, l'amministrazione e la rappresentanza dell'organizzazione (art. 36 C.C.);
- breve relazione sulle attività prevalenti dell'associazione ed eventuale ultimo rendiconto consuntivo approvato;
- elenco nominativo dei soggetti che ricoprono le cariche associative con l'indicazione dell'indirizzo presso cui è depositato l'elenco nominativo degli associati e del numero di codice fiscale dell'associazione, comunità od organizzazione se esistente.

Le domande, corredate della documentazione richiesta dovranno pervenire al seguente indirizzo:

Regione Puglia  
Ufficio immigrazione  
Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale  
V.le Unità d'Italia 24/C  
70125 Bari

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione al Registro è effettuato dall'Ufficio Immigrazione del Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale. Le domande prive della documentazione richiesta non saranno considerate ai fini dell'inserimento nel Registro regionale.

La Dirigente dell'Ufficio Immigrazione dott.ssa Tiziana Di Cosmo è la responsabile del procedimento.

L'amministrazione regionale comunica al soggetto richiedente l'esito della domanda di iscrizione al Registro, con parere motivato in caso di esito negativo, entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.

In caso di variazioni delle condizioni e caratteristiche dell'associazione, questa è tenuta a comunicarle all'Ufficio Immigrazione, con comunicazione in carta semplice a firma del legale rappresentante, con la documentazione necessaria ad attestare formalmente le variazioni intervenute, richiedendo la permanenza dell'iscrizione nel Registro regionale.

## Cancellazione dal Registro

La cancellazione dal Registro è disposta con atto della Dirigente del Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale nei seguenti casi:

- su richiesta del soggetto interessato;
- qualora vengano meno i requisiti che hanno dato luogo all'iscrizione;
- qualora l'associazione, comunità o organizzazione non sia più attiva.

## Modalità di comunicazione

Per informazioni in merito al procedimento per l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni, delle comunità e delle organizzazioni di immigrati, ci si potrà rivolgere, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia, agli uffici competenti, esclusivamente via email al seguente indirizzo: [uff.immigrazione@regione.puglia.it](mailto:uff.immigrazione@regione.puglia.it).

## Ufficio competente

Il Registro, aggiornato annualmente, è tenuto presso l'Ufficio Immigrazione del Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale, Assessorato alle Politiche giovanili, cittadinanza sociale, attuazione del programma della Regione Puglia.

## COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 16.11.2001 n. 28 s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale, ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. "a) e d)" della Legge regionale n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

## LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;  
viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dalla Dirigente dell'Ufficio e dalla Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

## DELIBERA

- di istituire, presso il Servizio Politiche giovanili e cittadinanza sociale dell'Assessorato alle Politiche giovanili, cittadinanza sociale, attuazione del programma, il Registro delle associazioni di immigrati di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32;
- di approvare i criteri, come indicati in narrativa e che qui si intendono riportati, per la formazione del predetto Registro regionale e le relative modalità di iscrizione al medesimo, il cui modello di domanda è riportato nell'unito allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di demandare alla Dirigente del Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali ogni adempimento attuativo;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola